



HEINEN & HOPMAN

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Indice

1.	Obiettivo	2
2.	Ambito di applicazione oggettivo	2
3.	Ambito di applicazione soggettivo	4
4.	Canali di Segnalazione Interni.....	4
4.1	Piattaforma on-line per le Segnalazioni	4
5.	Ulteriori canali di Segnalazione	5
6.	Contenuto delle Segnalazioni	6
7.	Invio delle Segnalazioni	7
8.	Gestione delle Segnalazioni	7
9.	Istruttoria	8
10.	Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione	9
11.	Protezione del Segnalante	9
12.	Responsabilità del Segnalante	11
13.	Diritti del segnalato	11
14.	Comunicazione, formazione e aggiornamento	11

1. Obiettivo

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing ("**Whistleblowing**"), introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

In seguito all'emanazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è stata uniformata la normativa in materia di Whistleblowing e sono stati rafforzati alcuni presidi. La predetta Direttiva è stata implementata nell'ordinamento italiano dal D. lgs. n. 24 del 10/03/2023 (di seguito anche la "**Normativa**"), che ha abrogato la disciplina nazionale previgente (ivi inclusa la legge n. 179/2017) e ha racchiuso in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violano disposizioni europee e nazionali, basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente di appartenenza.

La disciplina contiene disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower ("**Segnalante**") chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni ("**Segnalazioni**" o al singolare "**Segnalazione**"), nonché circa le forme di tutela che le/gli vengono offerte, per rimuovere dubbi e incertezze circa la procedura da seguire ed eventuali timori di ritorsioni o discriminazioni.

Obiettivo della policy e del sistema di Whistleblowing è assicurare tutela a chi effettua Segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato nel seguito di questo documento. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire ed intercettare, al fine di porvi rimedio e correzione, la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders, in generale, in un'attività di contrasto della non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Heinen & Hopman Italia ("**HHI**" o la "**Società**") mette a disposizione una piattaforma internet a libero accesso da parte dei soggetti a ciò legittimati dalla Normativa (come nel seguito elencati), appositamente dedicata, quale canale per le Segnalazioni di comportamenti commissivi o omissivi da chiunque posti in essere nella società, che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali e/o possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico patrimoniale, o di immagine, per le società stessa (così come meglio specificato nel seguito).

2. Ambito di applicazione oggettivo

Ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. n. 24 del 10/03/2023, possono essere oggetto di Segnalazione le seguenti violazioni:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o del MOG;

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali²;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE);
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti UE nei settori indicati ai num. 3-4-5.

Ai sensi dell'art 1, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2023, il whistleblowing non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Le comunicazioni relative alle attività commerciali (es. reclami per fatturazione, garanzie, prodotti ecc.) dovranno essere canalizzate attraverso gli strumenti di customer service allo scopo previsti.

² Ivi compresi gli illeciti aventi ad oggetto la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

3. Ambito di applicazione soggettivo

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023, i soggetti legittimati ad effettuare le Segnalazioni sono tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori della società Heinen & Hopman Italia srl, nonché i liberi professionisti, i consulenti, i lavoratori autonomi, i fornitori e i subfornitori (inclusi i dipendenti e collaboratori degli stessi), i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, che prestano la propria attività presso la Società, gli ex dipendenti, gli ex collaboratori o le persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza, i soggetti in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato, nonché qualsiasi altro soggetto legittimato ad inviare segnalazioni in virtù della Normativa.

La disciplina di tutela prevista per i predetti Segnalanti è estesa anche ai seguenti soggetti:

- ai facilitatori³;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- qualora applicabile, agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- ai Segnalanti anonimi, se successivamente identificati e soggetti a ritorsioni.

4. Canali di Segnalazione Interni

4.1 Piattaforma on-line per le Segnalazioni

Le Segnalazioni possono essere sottoposte accedendo alla homepage del website aziendale (nella sezione dedicata).

³ Per "Facilitatore" si intende la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Si precisa che l'accesso alla piattaforma di Whistleblowing tramite il sito internet Heinen & Hopman Italia è soggetto alla politica "no-log": questo significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma per le Segnalazioni venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale, questo non verrebbe in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, ad ulteriore tutela del segnalante.

La piattaforma è esterna al sito e alla rete Heinen & Hopman.

La Piattaforma permette al Segnalante di inviare segnalazioni in forma scritta (mediante compilazione di un questionario) oppure, su richiesta del Segnalante, in forma orale.

5. Ulteriori canali di Segnalazione

Ai sensi della Normativa, l'invio delle Segnalazioni potrà avvenire mediante ulteriori canali: il Canale di Segnalazione Esterno e la Divulgazione Pubblica.

Canale di Segnalazione Esterno

Il Canale di segnalazione esterno è attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle Segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Condizioni per l'effettuazione delle Segnalazioni esterne

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023;

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha motivi fondati di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Modalità di effettuazione delle Segnalazioni esterne

Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale⁴ ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto⁷ fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Per maggiori dettagli sul Canale di Segnalazione Esterno si rinvia al sito web dell'ANAC.

Divulgazione Pubblica

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

6. Contenuto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede; devono essere circostanziate con informazioni precise, al fine di poter essere verificate e gestite senza la necessità di coinvolgere il Segnalante e corroborate da elementi non palesemente infondati. La Segnalazione, più nello specifico, deve: a) contenere una chiara e completa descrizione del fatto; b) definire le circostanze di tempo e luogo ove il fatto si è verificato; c) indicare le generalità (ove possibile) del soggetto che ha posto in essere i fatti; d) indicare (ove possibile) i soggetti testimoni del fatto; e) fare riferimento a documentazione rilevante e alle modalità di apprensione della notizia.

⁴ Se per la Segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Soggetto Ricevente mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante trascrizione integrale. In quest'ultima ipotesi, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Con riferimento al portale Whistleblowing, la piattaforma per le Segnalazioni prevede un percorso guidato per il Segnalante, attraverso una serie di domande, aperte e chiuse, alcune obbligatorie, altre facoltative, che hanno ad oggetto fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, generalità del Segnalante (opzionale), ulteriori elementi a sostegno, con la finalità di procedere fin dal principio ad una scrematura delle Segnalazioni non responsabili o non significative.

Non è necessario fornire le generalità del Segnalante: la Segnalazione può anche essere effettuata in forma totalmente anonima.

Il Segnalante ha sempre la possibilità di richiedere, sia tramite l'email dedicata che tramite la Piattaforma, un incontro di persona con il soggetto ricevente la Segnalazione (*infra* definito).

7. Invio delle Segnalazioni

Con riferimento al portale Whistleblowing, al termine della Segnalazione, al Segnalante viene rilasciato un codice mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria Segnalazione e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo è possibile instaurare una sorta di colloquio diretto con il Segnalante stesso, anche in forma completamente anonima, mediante il quale è possibile richiedere, se del caso, ulteriori elementi di dettaglio o di supporto alla Segnalazione stessa. Non viene inviata copia della Segnalazione al Segnalante, che è pertanto invitato a prendere nota del codice identificativo della Segnalazione per potervi ri-accedere.

La Segnalazione inviata a un soggetto diverso dal Soggetto Ricevente (es. ad una Funzione aziendale non incaricata della gestione delle Segnalazioni) deve essere trasmessa entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento al Soggetto Ricevente, che ne dà contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

8. Gestione delle Segnalazioni

8.1 Le Segnalazioni inviate tramite portale Whistleblowing e possono essere visualizzate esclusivamente dai soggetti dedicati all'uopo preposti esterni all'organizzazione, debitamente formati e incaricati al trattamento dei dati personali contenuti nelle Segnalazioni e soggetti ad obblighi di riservatezza (di seguito, singolarmente o congiuntamente, "**Soggetto Ricevente**"⁵).

Entro 7 (sette) giorni lavorativi, il Soggetto Ricevente fornisce un riscontro al Segnalante in merito all'avvenuta ricezione e alla presa in carico della Segnalazione.

Il Soggetto Ricevente ha facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere altre funzioni aziendali competenti con la finalità di gestire la Segnalazione e/ svolgere le attività di accertamento. Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia, in buona fede, effettuato una Segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del Segnalante e del segnalato (nei limiti di quanto previsto dalla Normativa e dalle leggi applicabili).

⁵ Se la Segnalazione riguarda uno dei Soggetti Riceventi, la gestione della stessa sarà affidata al Soggetto Ricevente non coinvolto.

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

7.2 Con riferimento al portale Whistleblowing, il Segnalante è informato, attraverso la piattaforma, dell'archiviazione della Segnalazione o della sua presa in carico. A tal fine è importante che il Segnalante conservi il codice identificativo della Segnalazione che viene generato in automatico dal sistema al termine della compilazione del form di Whistleblowing. Questo è l'unico modo per poter dialogare con il Soggetto Ricevente, ottenere un feedback sullo stato della Segnalazione ed effettuare le attività di indagine in modo circostanziato e preciso. Il codice identificativo della Segnalazione ha una scadenza di 97 giorni al termine dei quali il Segnalante non potrà più avere accesso alla Segnalazione.

Si ricorda ai Segnalanti di accedere periodicamente alla Segnalazione per controllarne lo stato di avanzamento e/o per rispondere ad eventuali richieste di informazioni da parte del Soggetto Ricevente necessarie per lo svolgimento delle attività di indagine.

9. Istruttoria

Il Soggetto Ricevente, dopo aver ricevuto e preso in carico la Segnalazione, procede ad effettuare una valutazione preliminare della stessa, avente ad oggetto, in particolare, la rilevanza dei fatti segnalati e l'idoneità degli stessi ad essere oggetto di segnalazione in base a quanto previsto dalla Normativa.

Il Soggetto Ricevente, dopo aver completato la predetta disamina, archivia la Segnalazione qualora ritenga che la Segnalazione non rientri in uno dei casi previsti dalla Normativa (ad esempio, in quanto si tratta di una doglianza di carattere personale), oppure nel caso in cui:

- a) la Segnalazione sia palesemente infondata o in mala fede,
- b) il fatto riportato sia già stato oggetto di verifica,
- c) la Segnalazione non sia circostanziata (nel caso cui non siano forniti elementi ulteriori o quelli forniti non siano sufficienti e il Segnalante non integri quanto richiesto) e quindi non verificabile.

Negli altri casi, il Soggetto Ricevente provvederà, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, coinvolgendo se del caso le funzioni aziendali competenti, alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione. L'attività di verifica consta delle seguenti fasi:

- a) *action plan* durante la quale definire le modalità di indagine e le risorse da coinvolgere;
- b) svolgimento di attività di indagine, anche mediante raccolta e analisi di documenti, interviste ecc.;
- c) *reporting e remediation*, mediante attività di follow-up al Segnalante, *report* finale e indicazione delle eventuali azioni rimediali.

Il Soggetto Ricevente fornisce riscontro alla Segnalazione entro 90 (novanta) giorni dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di presentazione della Segnalazione. In casi complessi, potrà essere possibile prorogare la durata dell'istruttoria previa comunicazione al Segnalante, via Piattaforma e email.

In caso di accertata fondatezza della Segnalazione, verranno adottati gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela di Heinen & Hopman Italia srl e del Gruppo Heinen & Hopman. Qualora, all'esito della verifica, la Segnalazione risulti fondata, il Soggetto Ricevente, in relazione alla natura della violazione, potrà a) comunicare l'esito dell'accertamento: a) al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza,

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare (in coordinamento con la Funzione HR); b) alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni (che possono includere denunce/querele) che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società e del Gruppo Heinen & Hopman.

All'esito dell'istruttoria, il Soggetto Ricevente provvede ad informare il Segnalante attraverso la piattaforma di Segnalazione.

10. Conservazione della documentazione inerente alla Segnalazione

Il Registro delle Segnalazioni (ovvero il database delle Segnalazioni conservato sulla piattaforma) e le informazioni confidenziali in esso contenute sono accessibili solo al Soggetto Ricevente.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione verranno conservate sulla Piattaforma per 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, per 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di presentazione della Segnalazione; decorso tale termine, saranno cancellate dalla Piattaforma, salvo le ipotesi in cui l'istruttoria sia stata prorogata, come regolamentato nel precedente articolo 9. Alcuni dati di riepilogo della Segnalazione (che includono anche dati personali) sono conservati per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, per esigenze connesse alla definizione di eventuali procedimenti (interni e/o esterni) avviati nell'ambito della Segnalazione e/o per l'esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della Pubblica Autorità (es. Autorità Giudiziaria).

11. Protezione del Segnalante

Heinen & Hopman Italia srl vieta atti di ritorsione o discriminatori, di qualsivoglia genere, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

Heinen & Hopman Italia srl garantisce l'anonimato del Segnalante (qualora richiesto dal Segnalante stesso), anche in caso di generalità indicate, e precisa che il sistema sanzionatorio adottato è da intendersi integrato con le seguenti disposizioni che potranno essere applicate contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato Segnalazioni nell'ambito di questa policy o nei confronti di chi, con dolo o colpa grave, abbia effettuato Segnalazioni che si siano rivelate infondate.

Procedura per le segnalazioni Whistleblowing

Ai sensi di quanto previsto dalla Normativa, il regime delle misure di protezione previste a tutela del Segnalante si applica solo se:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D. Lgs. n. 24/2023;
- b) la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

Inoltre, in via generale, Heinen & Hopman italia srl si riserva in ogni caso di valutare, di volta in volta, le singole condotte e di irrogare il provvedimento disciplinare più idoneo, a prescindere da quelli indicati in via esemplificativa nelle tabelle, sulla base delle gravità dell'episodio, in relazione al ruolo e alle mansioni svolte dai lavoratori interessati, al contesto specifico in cui si sono realizzate le condotte disciplinarmente rilevanti, tenendo conto dell'oggettiva gravità del fatto e dell'intensità dell'elemento intenzionale, in considerazione del fatto che il Codice Disciplinare non è da considerare un trattamento di miglior favore rispetto al CCNL applicato.

12. Responsabilità del Segnalante

È responsabilità del Segnalante effettuare Segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato del progetto: Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione non verranno prese in considerazione.

È opportuno far presente che la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave; in questi casi le tutele previste dalla Normativa non sono garantite al Segnalante. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Non dovrà mai essere rivelata al segnalato, salvo i casi previsti dalla legge, l'identità del Segnalante al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, ecc. e tutelare la riservatezza di quest'ultimo. Ciò premesso, laddove sussista il rischio sostanziale che comunicando le informazioni rilevanti si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, il segnalato potrebbe non essere informato in merito alla registrazione dei suoi Dati, fintantoché ciò risulti necessario a garantire la corretta gestione delle indagini e in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale applicabile. In nessuna circostanza il segnalato potrà avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo che questi abbia effettuato una Segnalazione in malafede.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa *privacy*.

13. Diritti del segnalato

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla Segnalazione stessa, nel rispetto della normativa vigente.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

14. Comunicazione, formazione e aggiornamento

La presente procedura è pubblicata sul sito web della Società, nella sezione dedicata.

La Società ha messo in atto delle attività di formazione rivolte al proprio personale sulla disciplina del Whistleblowing e provvederà a comunicare ogni aggiornamento della presente procedura.